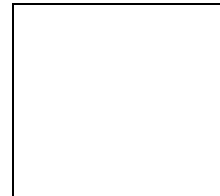


Civile Ord. Sez. 5 Num. 23178 Anno 2026
Presidente: GIUDICE PIETRO ANDREINA
Relatore: CHIECA DANILO
Data pubblicazione: 14/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10722/2025 R.G., proposto da
GATTABRIA GIORGIO, rappresentato e difeso dall'avv. Franco
Muratori;

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore
pro tempore, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale
dello Stato;

-controricorrente-

avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI
SECONDO GRADO DEL LAZIO n. 6622/2024 depositata il 4 novembre
2024;

udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 1° luglio 2026
dal Consigliere Danilo Chieca;

FATTI DI CAUSA

1. Giorgio Gattabria impugnava davanti alla Corte di giustizia tributaria
(CGT) di primo grado di Roma l'intimazione di pagamento notificatagli
dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER), unitamente alle dieci

cartelle esattoriali presupposte.

1.1 A sostegno dell'opposizione eccepiva, fra l'altro, l'omessa notifica degli atti prodromici, il decorso del termine di decadenza fissato dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 per l'esercizio del potere di riscossione e l'intervenuta prescrizione dei tributi, degli interessi e delle sanzioni portati dalle cartelle.

2. Il giudice adito, accogliendo per quanto di ragione il ricorso del contribuente, dichiarava «*nulle e/o inesistenti*» le notifiche di sette delle dieci cartelle presupposte, annullando per la parte corrispondente l'impugnata intimazione di pagamento.

3. La decisione veniva successivamente riformata dalla CGT di secondo grado del Lazio, la quale, con sentenza n. 6622/2024 del 4 novembre 2024, respingeva l'appello principale della parte privata e accoglieva, invece, quello incidentale dell'agente della riscossione; per l'effetto, rigettava integralmente l'originario ricorso.

3.1 Osservavano i giudici regionali che tutte le cartelle presupposte erano state regolarmente notificate e avevano prodotto l'effetto di interrompere la prescrizione in corso, non ancora maturata alla data di notificazione della successiva intimazione di pagamento.

Precisavano, al riguardo, che andava ritenuto inammissibile il disconoscimento da parte del contribuente delle copie fotostatiche delle relate di notifica prodotte in giudizio dall'agente della riscossione, non essendo stati indicati gli elementi di difformità delle stesse dai rispettivi originali.

4. Contro questa sentenza Giorgio Gattabria ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

5. L'ADER ha resistito con controricorso.

6. Ravvisata la manifesta infondatezza del ricorso, il Consigliere delegato dal Presidente di Sezione ha formulato, ai sensi dell'art. 380-bis, primo comma, c.p.c., una sintetica proposta di definizione accelerata del

giudizio.

7. Entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, con istanza sottoscritta dal suo difensore, il Gattabria ha chiesto la decisione.

8. La causa è stata, quindi, avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2712 e 2719 c.c. e degli artt. 22 e seguenti del d.lgs. n. 82 del 2005.

1.1 Si rimprovera alla CGT di secondo grado di aver riconosciuto utilizzabili ai fini della decisione le fotocopie delle relate di notifica prodotte in atti dall'ADER, sull'erroneo assunto che il disconoscimento operato dal contribuente ai sensi dell'art. 2719 c.c. fosse da considerare inammissibile in mancanza di indicazione degli elementi di difformità delle copie dai rispettivi originali.

Viene obiettato, in proposito, che tale disconoscimento era stato manifestato mediante l'esplicita negazione dell'esistenza stessa degli originali.

1.2 Il motivo è infondato.

1.3 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la contestazione della conformità di un documento prodotto in copia al relativo originale non può avvenire con clausole di stile e generiche od onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume che esso differisca dall'originale (cfr. Cass. n. 16476/2022, Cass. n. 32489/2025, Cass. n. 11937/2026).

1.4 In base a un più recente filone interpretativo inaugurato dall'ordinanza n. 24029/2024, il disconoscimento della conformità di una copia postula l'esistenza di un originale non prodotto in giudizio.

Secondo questo indirizzo, l'art. 2719 c.c. presuppone che vi sia un documento (copia) riproduttivo di un altro documento (originale) e comporta, in caso di mancato disconoscimento della conformità del primo al secondo, la traslazione dell'efficacia probatoria dell'originale sulla copia prodotta.

Viceversa, ove si neghi l'esistenza dell'originale, non sarebbe possibile operare alcuna comparazione al fine di accertare i suoi eventuali elementi di difformità dalla copia, consistenti in carenze, cancellazioni o abrasioni.

È stato, inoltre, sottolineato che l'eccepta assenza dell'originale non si concilia con gli effetti prodotti dal disconoscimento di conformità, il quale, diversamente dal disconoscimento della sottoscrizione di un documento ex art. 215, primo comma, num. 2, c.p.c., non priva del tutto la copia della sua efficacia probatoria, potendo il giudice accertarne *aliunde* la conformità, anche mediante presunzioni (cfr. Cass. n. 11269/2004, Cass. n. 9439/2010, Cass. n. 24456/2011, Cass. n. 26200/2024, Cass. n. 14695/2026).

Si è pertanto concluso che l'allegazione dell'inesistenza dell'originale (c.d. "diniego di originale"), pur formalmente veicolata ai sensi dell'art. 2719 c.c., non attiene propriamente al disconoscimento di conformità, bensì ad altra difesa riconducibile alle contestazioni finalizzate a espungere dall'ordinamento un documento artificiosamente creato e prodotto in giudizio, le quali richiedono la proposizione della querela di falso, esperibile anche avverso un documento prodotto in copia.

1.5 Alla stregua del surriferito orientamento nomofilattico, già ribadito in altre successive pronunce (cfr. Cass. n. 34265/2025, Cass. n. 12731/2026), la censura in scrutinio si rivela priva di fondamento.

2. Con il secondo motivo è lamentata, sempre ai sensi dell'art. 360,

primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 26, sesto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 60, primo comma, lett. *b-bis*), del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 115 e 139 c.p.c.

2.1 Si sostiene che avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere valida la notifica delle cartelle di pagamento nn. 09720130098826667000 e 09720130116214031000, pur non risultando acquisita al processo la ricevuta di spedizione della raccomandata informativa prevista per il caso, concretamente verificatosi nella fattispecie, di consegna dell'atto a persona diversa dal contribuente.

2.2 Anche questo motivo è infondato.

2.3 Lo stesso ricorrente deduce che, al fine di dimostrare l'avvenuta regolare notificazione delle due cartelle in discorso, l'agente della riscossione aveva prodotto in giudizio un «*prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c.*», nel quale erano indicati «[...] *il numero di cartella, la data di presunta consegna all'agente postale del plico [e] il nome del destinatario [...]*».

2.4 Orbene, per giurisprudenza di legittimità l'elenco delle raccomandate (c.d. distinta) rilasciato dall'ufficio postale è idoneo a documentare l'avvenuto inoltro della comunicazione di avvenuta notifica (c.a.n.) prevista dall'art. 60, primo comma, lett. *b-bis*), del d.P.R. n. 600 del 1973, trattandosi di documento equipollente alla ricevuta di spedizione (cfr. Cass. n. 23653/2024, Cass. n. 20144/2025, Cass. n. 14119/2026).

Pertanto, nel ricorso in esame non viene allegato che il prospetto di cui trattasi fosse privo del timbro datario dell'ufficio postale.

3. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

4. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

5. Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di definizione accelerata comunicata ai difensori delle parti, vanno applicati,

ai sensi dell'art. 380-*bis*, terzo comma, c.p.c., contemplante un'ipotesi normativa di abuso del processo (cfr. Cass. Sez. U. n. 27433/2023), il terzo e il quarto comma dell'art. 96 del medesimo codice.

5.1 Il ricorrente deve essere, pertanto, condannato al pagamento:

(a) di una somma equitativamente determinata a favore della controparte;

(b) di un'ulteriore somma di denaro, stabilita nel rispetto dei limiti di legge, in favore della cassa delle ammende.

Per la relativa quantificazione si rimanda al dispositivo.

6. Stante l'esito dell'impugnazione, viene resa nei riguardi della parte che l'ha proposta l'attestazione prevista dall'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente:

(a) a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 4.300 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito;

(b) a pagare a favore della stessa controricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., l'ulteriore somma equitativamente determinata in 4.300 euro;

(c) a pagare in favore della cassa delle ammende, a norma dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., la somma di 3.000 euro.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria

della Corte Suprema di Cassazione, in data 1° luglio 2026.

La Presidente
Andreina Giudicepietro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale